

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.
PROVINCIA DI ANCONA

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEI LAVORI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI FILOTTRANO (AN)".
CUP I22G11001090003 - CIG 384585973D

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

- 1.1. Stazione appaltante:** Acquambiente Marche S.r.l. (P.IVA: 02119730428), con sede legale in Via ho Chi Min n. 8 (60022), Castelfidardo (AN) - e-mail: info@acquambientemarche.it - sito web: www.acquambientemarche.it - Tel. 071.782471 – Fax: 071.7821802;
- 1.2. Responsabile del procedimento per la fase di gara:** Dott. Maurizio Scattolini, m.scattolini@acquambientemarche.it, Tel. 071.7824734 di Acquambiente Marche S.r.l., domiciliato per la carica presso la sede legale della Stazione appaltante in Via ho Chi Min n. 8 (60022), Castelfidardo (AN).

ART. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : procedura aperta ai sensi D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 indetta con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Acquambiente Marche S.r.l. assunta nella seduta del 13.12.2011 con il n. 99 in conformità al progetto esecutivo approvato con atto del 18.07.2008 n. 26, nonché confermato con atto di Assemblea dei Soci del 22.04.2010 n. 4

ART. 3 - LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI, TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER RITARDO NELL'ESECUZIONE:

3.1. luogo di esecuzione: Comune di Filottrano (Prov. di Ancona), Via Fiumicello snc;

3.2. descrizione: esecuzione completa di tutti i lavori e forniture necessarie per l'intervento di "Realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Filottrano (AN)" oltre ad opere complementari, il tutto come meglio specificato in progetto; l'impianto sarà in grado di trattare inizialmente 5850 ab.eq. con la prima linea di trattamento, in seguito, una volta collegata al sistema fognario Filottrano Nord, l'impianto sarà equipaggiato con opere elettromeccaniche in grado di trattare acque reflue civili per 11.700 ab.eq; l'impianto, altamente tecnologico, sarà realizzato mediante la tecnologia MBR a membrane piane.

3.3. importo complessivo dell'appalto: €3.026.677,67 al netto dell'i.v.a., di cui €2.999.502,96 per lavori (importo soggetto a ribasso) ed €27.174,71 per l'attuazione delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (importo non soggetto a ribasso).

3.4. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazioni	Categoria unica	Importo (in Euro)	%	Classifica	Indicazioni
Impianto depurazione	OS22	3.026.677,00	100%	V	Subappaltabile con il limite del 30%

3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, D.Lgs n. 163/2006.

3.6. termine di esecuzione dei lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo diverso termine offerto secondo quanto previsto all'art. 4, punto A2 del presente bando.

La consegna dei lavori, in considerazione della necessità di rispettare le condizioni e i termini imposti dai finanziamenti dell'opera, come in prosieguo dettagliati, potrà aver luogo, come previsto dall'art. 11 c.9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge ai sensi dell'art.153, commi 1 e 4, del D.P.R. n.207/2010.

I lavori dovranno iniziare immediatamente alla data del verbale di consegna; in caso di ritardo dall'inizio superiore a 15 giorni da tale data, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'affidamento ad altra impresa, iniziando contestualmente la procedura di rivalsa dei danni subiti;

3.7 penale in caso di ritardata esecuzione dei lavori: nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all' 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale.

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. lgs. 163/2006 ed art. 120 D.P.R. 207/2010). In relazione all'opera da realizzare, vengono presi in considerazione i seguenti elementi a ciascuno dei quali verrà attribuito un punteggio

Tab. 4.1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Peso elemento W_i
A) Elementi di natura quantitativa.	33/100	
A.1) Prezzo		30
A.2) Tempo di esecuzione dei lavori		3
B) Elementi di natura qualitativa	67/100	
B.1) Servizio post-vendita con assistenza tecnica		5
B.2) Proposte tecniche migliorative comparto membrane		20
B.3) Proposte tecniche migliorative comparto ossidazione / denitrificazione		20
B.4) Proposte tecniche migliorative comparto disidratazione		15
B.5) Proposte tecniche migliorative comparto sollevamento iniziale		7

Ai sensi dell'art. 120, comma 2, D.P.R. 207/2010 in una o piu' sedute riservate, la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche dei concorrenti e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando il metodo aggregativo - compensatore di cui all'Allegato G del medesimo decreto e quindi sulla base della seguente formula.

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a) corrispondente al punteggio in graduatoria;

\sum_n è la sommatoria;

n è il numero degli elementi da valutare;

W_i è il peso attribuito all'elemento (i) come indicato nella tabella;

$V(a)_i$ è il coefficiente compreso tra 0(zero) e 1(uno) ed espresso in valore centesimale attribuito all'offerta rispetto all'elemento.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati (All. G, D.P.R. 207/2010):

- a. per quanto riguarda gli **elementi / sub elementi di valutazione di natura quantitativa**, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
- b. per quanto riguarda gli **elementi / sub elementi di valutazione di natura qualitativa**, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario secondo quanto previsto all' All. G, punto a) n. 4 del D.P.R. 207/2010, pertanto, seguendo le linee guida ivi indicate, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medi provvisorie prima calcolate.

A 1 – Prezzo: Punteggio max 30.

Il corrispettivo contrattuale è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

L'offerta relativa al prezzo, da aprirsi al termine della fase di valutazione dell'offerta tecnica, dovrà essere contenuta esclusivamente nella busta "C" di cui al DISCIPLINARE DI GARA.

A 2 – Tempo di esecuzione dei lavori: Punteggio max 3.

L'offerta sui tempi di esecuzione dovrà essere compresa fra un minimo di 250gg naturali e consecutivi e un massimo di 365 gg naturali e consecutivi .

Il concorrente dovrà dichiarare il tempo di esecuzione offerto.

Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente, pena la non valutazione del punteggio, corredata da apposito cronoprogramma esecutivo del cantiere da cui si evinca quanto dichiarato.

Il tempo dichiarato dalla ditta aggiudicataria diviene obbligatorio in termini contrattuali.

B 1 – Servizio post vendita con assistenza tecnica: Punteggio max 5.

Il concorrente dovrà dichiarare i tempi garantiti di assistenza tecnica (dal momento della chiamata all'effettiva presenza sul posto).

Il tempo di intervento offerto dal concorrente diviene obbligatorio in termini contrattuali per i due anni successivi all'emissione del certificato di collaudo dell'impianto in oggetto.

B 2 – Proposte tecniche migliorative comparto membrane: Punteggio max 20.

Tali proposte, migliorative rispetto alle caratteristiche minime previste nelle "Specifiche Tecniche Opere Elettromeccaniche", dovranno avere lo scopo di garantire il migliore pregio tecnico e una migliore economicità gestionale e manutentiva del sistema di filtrazione

In particolare verranno valutate con preferenza nell'ordine indicato le seguenti caratteristiche:

- a. Migliorie sui materiali costituenti la membrana (PVDF-PEC- altri materiali)allo scopo di garantire miglior affidabilità
- b. Migliorie sul grado di filtrazione (ultrafiltrazione 0,01 micron - microfiltrazione 0,1 micron - altro)

- c. Migliorie sui materiali costituenti l'elemento contenitore del pacco membrane e ogni altra parte a contatto con il refluo da trattare (acciaio aisi 316/304, materiale plastico) allo scopo di garantire maggiore durezza e maggiore resistenza alla corrosione .
- d. Migliorie allo scopo di garantire miglior facilità di gestione
- e. Migliorie allo scopo di garantire miglior manutenibilità
- f. Migliorie sul numero di moduli offerti allo scopo di garantire maggiore flessibilità e facilità manutentiva.

Il concorrente dovrà pertanto sviluppare un' idonea proposta progettuale, sulla base dello stato di fatto illustrato nel progetto esecutivo a base di gara, tramite relazione tecnico – descrittiva, con indicazione di marca e modello della apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche.

La proposta progettuale, qualora ritenuta meritevole dalla Commissione in quanto migliorativa rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo, verrà considerata quale elemento contrattuale, e pertanto l'Aggiudicatario dovrà darvi esecuzione con applicazione del prezzo a corpo offerto.

B 3 – Proposte tecniche migliorative comparto ossidazione/denitrificazione: Punteggio max 20.

Tali proposte, migliorative rispetto alle caratteristiche minime previste nelle “Specifiche Tecniche Opere Elettromeccaniche”, dovranno avere lo scopo di garantire una migliore qualità gestionale e manutentiva del comparto ossidazione /denitrificazione.

In particolare verranno valutate con preferenza nell'ordine che segue le seguenti caratteristiche:

- a. Qualità ed affidabilità dei macchinari previsti per l'ossidazione e la denitrificazione.
- b. Materiali impiegati per le parti sollecitate meccanicamente e a contatto con il liquame (in ordine acciaio INOX AISI 316, 304, materie plastiche, acciaio zincato)
- c. Minori costi energetici
- d. Facilità di manutenzione
- e. Facilità di regolazione sia tramite sistema remoto (telecontrollo) sia sul campo (in manuale o ad es. con l'utilizzo di computer palmare)
- f. Riduzione degli impatti ambientali

Anche in questo caso il concorrente dovrà sviluppare un' idonea proposta progettuale, sulla base dello stato di fatto illustrato nel progetto esecutivo a base di gara, tramite relazione tecnico – descrittiva, con indicazione di marca e modello della apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche.

La proposta progettuale, qualora ritenuta meritevole dalla Commissione in quanto migliorativa rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo, verrà considerata quale elemento contrattuale, e pertanto l'Aggiudicatario dovrà darvi esecuzione con applicazione del prezzo a corpo offerto.

B 4 – Proposte tecniche migliorative comparto disidratazione: Punteggio max 15.

La qualità dei materiali che saranno impiegati nel comparto di disidratazione fanghi verrà valutata in relazione all'obiettivo di disporre di apparecchiature in grado di fornire un'eccellente resistenza a rottura per tensocorrosione sia a corrosione in senso stretto, garantendo nel frattempo un'adeguata resistenza meccanica e una facilità di intervento in caso di manutenzione.

In particolare verranno valutate con preferenza le seguenti caratteristiche:

- a. Dichiarazione del candidato che la percentuale minima del residuo secco raggiunto del fango centrifugato è pari almeno al 25% necessario per lo smaltimento in discarica;
- b. Utilizzo per il tamburo della centrifuga dei seguenti materiali in ordine di preferenza:

- i. di acciai inox di tipo f austeno-ferritici (duplex) in grado di garantire alta resistenza alla corrosione sotto sforzo;
 - ii. in acciai inox di tipo martensitico (AISI 414);
 - iii. acciaio inox AISI 316 L;
- b. Utilizzo per le parti esterne e a contatto con i fanghi di acciaio inox AISI 316;
 - c. Verniciature supplementari con resine protettive;
 - d. Qualsiasi altro accorgimento utile a prevenire fenomeni di corrosione e degradazione del sistema di disidratazione fanghi e delle relative opere elettromeccaniche ed elettriche;
 - e. Riduzione dei consumi energetici, del polielettrolita e dei reagenti, mediante anche l'installazione di strumenti di misura, analisi, e comando per l'ottimizzazione del processo.
 - f. Facilità di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto (gru a bandiera, etc...)

I materiali impiegati dovranno pertanto essere descritti tramite apposita relazione evidenziandone caratteristiche, pregi ed indicando le applicazioni degli stessi nei vari campi industriali.

La proposta progettuale, qualora ritenuta meritevole dalla Commissione in quanto migliorativa rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo, verrà considerata quale elemento contrattuale, e pertanto l'Aggiudicatario dovrà darvi esecuzione con applicazione del prezzo a corpo offerto.

B 5 – Proposte tecniche migliorative comparto sollevamento iniziale : Punteggio max 7.

Tali proposte, migliorative rispetto alle caratteristiche minime previste nelle “Specifiche Tecniche Opere Elettromeccaniche”, dovranno avere lo scopo di garantire una migliore economicità gestionale e manutentiva del sistema di sollevamento iniziale .

In particolare verranno valutate con preferenza le seguenti caratteristiche:

- ☞ Minori costi di gestione e manutenzione
- ☞ Contenimento dei consumi energetici
- ☞ Minori ingombri delle opere civili
- ☞ Contenimento dei rumori e delle emissioni
- ☞ Efficacia ed efficienza sistema sollevamento

La proposta progettuale, qualora ritenuta meritevole dalla Commissione in quanto migliorativa rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo, verrà considerata quale elemento contrattuale, e pertanto l'Aggiudicatario dovrà darvi esecuzione con applicazione del prezzo a corpo offerto.

ART. 5 - FINANZIAMENTO DEI LAVORI.

L'opera d'importo complessivo pari ad Euro 3.026.677,67 al netto dell'IVA, è finanziata per Euro 2.492.824,20 con mutuo stipulato con Banca delle Marche il 27/06/2008, a rogito del Notaio Pietro Ciarletta, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, Rep. 11797 - raccolta 5382, nonché con contributo della Regione Marche concesso con Decreto n. 413 TRA_08 del 04/12/2008 per un importo pari ad € 231.340,15 e per la restante quota parte di Euro 302.513,32 da Acquambiente Marche S.r.l. mediante entrate proprie da tariffa.

ART. 6 – SUBAPPALTO E COTTIMO.

E' possibile l'affidamento in subappalto o cottimo dei lavori nei limiti e modi previsti dalla legge e segnatamente dall'art. 118 D.Lgs 163/2006 e 170 D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante provvederà a sospendere il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 7 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E DI PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA GARA, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.

Per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara, è **obbligatorio prendere visione degli elaborati di progetto** ed effettuare il **sopralluogo sul posto** dove devono eseguirsi i lavori secondo le modalità di seguito indicate. Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potrà rappresentare più di una impresa (pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).

La documentazione tecnica concernente l'appalto è la seguente:

■ **PROGETTO ESECUTIVO** costituito da:

- TAV. 1 RELAZIONE TECNICA E DI PROCESSO
 - TAV. 2 PLANIMETRIA ANTE E POST OPERAM
 - TAV. 3 PROFILI TERRENO ANTE E POST OPERAM
 - TAV. 4 PIANTE OPERE ELETTROMECCANICHE
 - TAV. 5 PIANTE COPERTURE (H=+5.00) OPERE ELETTROMECCANICHE
 - TAV. 6 SEZIONE A-A OPERE ELETTROMECCANICHE
 - TAV. 7 SEZIONE B-B OPERE ELETTROMECCANICHE
 - TAV. 8 SEZIONE C-C OPERE ELETTROMECCANICHE
 - TAV. 9 SEZIONE D-D e E-E OPERE ELETTROMECCANICHE
 - TAV. 10 SCHEMA MECCANICO DI FLUSSO
 - TAV. 11 RELAZIONE TECNICO DESCRITT., RELAZIONE DI CALCOLO OPERE IN C.A., RELAZIONE SULLE FONDAZIONI, RELAZIONE SUI MATERIALI
 - TAV. 12 CARPENTERIA PALI DI FONDAZIONE
 - TAV. 13 CARPENTERIA PLATEE DI FONDAZIONE
 - TAV. 14 CARPENTERIA PILASTRI E MURI IN C.A.
 - TAV. 15 CARPENTERIA SOLAI DI COPERTURA
 - TAV. 16 CARPENTERIA SEZIONI
 - TAV. 17 CARPENTERIA MURI DI SOSTEGNO
 - TAV. 18 PIANO QUOTATO E POSIZIONAMENTO FORATURE OPERE ELETTROMECCANICHE
 - TAV. 19 SPECIFICHE TECNICHE (OPERE ELETTROMECCANICHE)
 - TAV. 20 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
 - TAV. 21 IMPIANTO ILLUMINAZIONE SISTEMAZIONE ESTERNA
 - TAV. 22 RETE FOGNARIA SISTEMAZIONE ESTERNA
 - TAV. 23 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A MONTE DEL DEPURATORE
 - TAV. 24 TERRE RINFORZATE-RELAZIONE DI CALCOLO-SPECIFICHE TECNICHE PLANIMETRIA E PROSPETTI
 - TAV. 25 ELENCO PREZZI
 - TAV. 26 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - TAV. 27 QUADRO ECONOMICO
 - TAV. 28 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - TAV. 29 CAPITOLATO TECNICO OPERE EDILI
 - TAV. 30 CAPITOLATO TECNICO OPERE ELETTROMECCANICHE
 - TAV. 31 PIANO DI MANUTENZIONE
 - TAV. 32 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - TAV. 32/1 PLANIM. IPOTESI ORGANIZZ. CANTIERE E INDIVIDUAZ. FASI LAVORO
 - TAV. 33 CRONOPROGRAMMA
 - TAV. 34 ELENCO LAVORAZIONI
 - TAV. 35 INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- Capitolato generale d'appalto

La **presa visione degli elaborati di progetto** ed il **sopralluogo** potranno essere effettuati esclusivamente dai seguenti soggetti:

- Legale rappresentante dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o attestazione SOA);
- Direttore Tecnico dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o attestazione SOA);
- Soggetti muniti di procura notarile (comprovata mediante esibizione di documenti di identità del procuratore e copia della procura notarile).

La **presa visione degli elaborati di progetto** ed il **sopralluogo** hanno la finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte delle imprese partecipanti delle condizioni di appalto e delle problematiche che si dovranno affrontare e permettere, quindi, una ponderata valutazione dell'offerta.

La **presa visione degli elaborati di progetto** ed il **sopralluogo** potranno avere luogo rispettivamente presso gli Uffici Tecnici di Acquambiente Marche S.r.l. e sul luogo di esecuzione dei lavori esclusivamente nei giorni da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico almeno due giorni prima della data fissata per la **presa visione degli elaborati di progetto** ed il **sopralluogo**, con il Tecnico incaricato Ing. Giacomo Balzani, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Acquambiente Marche S.r.l. (tel. 071782471) o con un suo tecnico delegato. **Si specifica che le anzidette date fissate per il sopralluogo e la presa visione della documentazione sono tassative.**

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamento Temporaneo di imprese il sopralluogo e la presa visione degli elaborati progettuali dovrà essere effettuata dall'impresa designata o che verrà designata quale capogruppo, esclusivamente nelle forme indicate o da tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara.

Ad ogni soggetto che avrà partecipato alla presa visione obbligatoria degli elaborati di progetto nonché al sopralluogo, previa verifica dell'identità, verrà rilasciato:

1. Supporto informatico contenente il PROGETTO ESECUTIVO completo;
2. Modello A (schema per la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE);
3. Modello A1 (schema di AUTOCERTIFICAZIONE) per le dichiarazioni sostitutive del concorrente;
4. Modello A2 (schema dell' OFFERTA ECONOMICA);
5. Modello GAP impresa partecipante del quale è gradita la compilazione; tale documento va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa;
6. Certificazione sottoscritta da Acquambiente Marche S.r.l. attestante la presa visione dei luoghi e del progetto. Tale certificazione dovrà essere allegata alla documentazione di gara, pena l'esclusione.

Si fa presente che resta nella responsabilità dell'Impresa verificare l'esattezza e la completezza della documentazione ottenuta.

Per chiarimenti di carattere tecnico rivolgersi all'Ufficio Tecnico di Acquambiente Marche S.r.l. mentre per informazioni procedurali ci si potrà rivolgere all'Ufficio Affari Generali di Acquambiente Marche S.r.l. al centralino n. 071.782471.

Si precisa, a salvaguardia del principio di *par condicio* tra i concorrenti, che non è possibile chiedere informazioni telefoniche complementari relative ai documenti di gara siano esse di carattere amministrativo e/o tecnico.

Le richieste di informazione pervenute ad Acquambiente Marche S.r.l. in forma scritta, ricevute in tempo utile troveranno risposta sul sito www.acquambientemarche.it nella sezione gare all'interno della gara di cui al presente bando.

Il presente bando ed il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet www.acquambientemarche.it.

ART. 8 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

1. Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 13.03.2012.

Trascorso il termine prefissato per la presentazione dell'offerta di cui al precedente punto non verrà riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

- 2. Indirizzo:** Acquambiente Marche S.r.l. - Ufficio Protocollo, via Ho Chi Min n. 8 (60022) Castelfidardo (AN).
- 3. Modalità:** secondo quanto previsto nel DISCIPLINARE DI GARA.
- 4. Apertura offerte documentazione amministrativa:** prima seduta pubblica il giorno 15.03.2012, alle ore 9.30 presso la sala riunioni della sede di Acquambiente Marche S.r.l., via Ho Chi Min n. 8 (60022) Castelfidardo (AN).

ART.9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (artt. 34-37 D.Lgs 163/06 - artt. 92, 93 e 94 D.P.R. n. 207/2010).

5. Sono ammessi alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 D.Lgs 163/06 nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del citato D.Lgs n. 163/2006, nonché agli operatori di cui all'art. 47 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii alle condizioni ivi previste.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 8, D.Lgs 163/2006 i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 **lett. d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e **lett. e)** (consorzi ordinari di cui all'art 2602 c.c.) del D.Lgs. 163/2006 possono presentare offerta anche se **non ancora costituiti.**

In tal caso l'offerta:

- deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti _Temporanei_ o i Consorzi ordinari di concorrenti;
- deve indicare l'impresa capogruppo (mandataria);
- deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- deve specificare le parti di opere/servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

7. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'imprese o Consorzio già costituiti o GEIE dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione dalla gara, unitamente alla documentazione di gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE. L'offerta economica deve essere sottoscritta dalla mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*".

8. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie a pena di esclusione di tutte le offerte presentate da tali ditte, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara il medesimo raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

9. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs 163/2006, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative - consorzi tra artigiani) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.

10. Ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs 163/2006 i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili) del D.Lgs 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

Si precisa, inoltre, che vige il divieto di partecipazione in via autonoma alla gara per tutti i consorziati i cui titolari, rappresentanti o direttori tecnici facciano parte dell'organo amministrativo del consorzio (vedi Determinazione Autorità LL. PP. n. 2/2004).

11. Ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 18 e 19, D.Lgs 163/2006. E' vietata l'associazione in partecipazione.
12. Ai sensi dell'art. 37, comma 13, D.Lgs 163/2006, le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento indicata nel mandato conferito alla capogruppo.

Art. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE (art 38 D.Lgs 163/06)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, come modificato dal D.L. n.70 del 13/05/2011 "*Prime disposizioni urgenti per l'economia*", convertito con L. n. 106/2011 sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all'art. 2 bis, comma 6 bis, della L. 31/05/1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita

semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (*il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione*);

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (*si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602*);
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (*si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dimostrano ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva*);
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m-bis)** nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. *[Ai fini della presente lett. m-quater), il concorrente dovrà allegare alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica o l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica].*

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o della L. 31.05.1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Ai sensi dell'art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n.266, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001 fino alla conclusione del periodo di emersione.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara devono essere posseduti e dichiarati, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i requisiti di carattere generale devono essere posseduti e dichiarati a pena di esclusione, sia dal consorzio sia dai consorziati per conto dei quali il consorzio dichiara di concorrere.

ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE ECONOMICO – FINANZIARIO E TECNICO – ORGANIZZATIVI

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, attestazione/i, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che attesti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OS22, categoria V).**

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, pena l'esclusione, essere in possesso di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, di cui all'art. 40, comma 3, lett.a) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Se la certificazione di qualità aziendale non risulta dall'attestato SOA, il concorrente dovrà allegare il certificato di qualità in originale o in copia autenticata. E' ammessa la dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 46 del DPR 445/2000, in carta semplice sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, riportante tutte le indicazioni riportate nel certificato di qualità aziendale.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi dell'art. 92 D.P.R. 207/2010, per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, per i Consorzi ordinari di concorrenti e per i Geie di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime indicate. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Precisazione: le imprese partecipanti a RTI o a Consorzi o a Geie di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e classifiche di lavori possedute nonché le rispettive quote di partecipazione all'interno del raggruppamento o consorzio.

IMPRESSE COOPTATE DI CUI ALL'ART. 92 DEL DPR N.207/2010

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richiesta dal Disciplinare di gara, le Imprese Cooptate devono, pena l'esclusione, sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara, compilare e sottoscrivere il modulo di autocertificazione e l'offerta economica. Non costituisce invece causa di esclusione la loro mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la cauzione provvisoria.

ART. 12 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dalla Deliberazione del Consiglio dell'Autorità del **3 novembre 2010** e relative istruzioni operative (www.autoritalavoripubblici.it) con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di **Euro 140,00 (centoquaranta/00)**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG: 384585973D**) alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare.

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- 1) **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express; per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- 2) **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te" e, in particolare, la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. A riprova dell'avvenuto pagamento lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento ed in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato.

ART. 13 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 34 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dell'attestazione della certificazione SOA necessaria per partecipare alla presente gara.

A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara devono produrre anche la seguente ulteriore documentazione:

- 1) **Dichiarazione del legale rappresentante** attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'impresa ausiliaria e della qualificazione SOA da essa posseduta di cui ci si intende avvalere;
- 2) **originale o copia conforme dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria** di cui ci si intende avvalere;
- 3) **originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*).

Ai sensi dell'at. 49, comma 2, lett. g), D.Lgs 163/2006, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

4) una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:

- a) attesta il possesso da parte della impresa ausiliaria stessa dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006;
- b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto la propria attestazione SOA (con l'indicazione della relativa categoria e classifica) e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, precisando sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata;
- c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- d) attesta:
 - la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;
 - l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dei relativi dati;
 - (*nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative*) l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
 - l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - l'esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
 - l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - l'utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. n. 383/2004;
- e) indica:
 - (*nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947s.m. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.*) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.

Alla suddetta autocertificazione va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

- Ai sensi dell'art. 49, comma 3, D.Lgs 163/2006, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
- Ai sensi dell'art. 49, comma 4, D.Lgs 163/2006, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- Ai sensi dell'art. 49, comma 5, D.Lgs 163/2006, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- Ai sensi dell'art. 49, comma 6, D.Lgs 163/2006, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
- Ai sensi dell'art. 49, comma 8, D.Lgs 163/2006, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- Ai sensi dell'art. 49, comma 10, D.Lgs 163/2006, il contratto è eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - CONTROLLI ANTIMAFIA - RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITA'

- In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara e il codice unico del progetto in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione;
- Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 15 - CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia, non inferiore al 2% (due per cento)

dell'importo dei lavori ovvero ad € **59.990,06 (cinquantanovemilanovecentonovantanove/06)**, resa in una delle forme previste dall'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, valida per almeno 180 gg (centottanta giorni) successivi alla data di presentazione/ricezione delle offerte, garanzia costituita alternativamente, a scelta dell'offerente, da:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Agenzia di CASTELFIDARDO, conto corrente intestato ad Acquambiente Marche S.r.l. IBAN **IT29I0605537281000000002123**;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/1993.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di aggiudicazione dell'appalto all'offerente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro il termine di validità iniziale.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui sopra, tempestivamente e comunque entro 30 gg dalla aggiudicazione, anche ove non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio o Geie.

- **Ai sensi di quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs. n.163/2006** e s.m.i. l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.Lgs 163/2006, nel caso l'impresa partecipante sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, sia l'importo della garanzia a corredo dell'offerta, sia quello della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono ridotti del 50%. In tal caso l'impresa dovrà allegare alla garanzia copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara, di raggruppamento di tipo orizzontale, di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, per poter usufruire della suddetta riduzione del 50% la certificazione di sistema di qualità dovrà essere posseduta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio o al Geie (*cf. Determinazione AVCP 44/2000*).
- **Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n.**

207 del 2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di seguito specificate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all'art. 252, comma 6 del d.lgs n. 163 del 2006.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3), **euro 3.000.000,00**

partita 2) per le opere preesistenti: **euro 200.000,00**

partita 3) per demolizioni e sgomberi: **euro 300.000,00**

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 5.000.000,00**.

Se il contratto di assicurazione, sia in relazione alla garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione sia in relazione alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui

sopra, limitatamente alla partita 1) e alla RCT, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda di cui all'art. 252, comma 6 del d.lgs n. 163 del 2006;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di inopponibilità di franchigie o scoperti alla Stazione Appaltante e deve comunque prevedersi la copertura senza alcuna riserva anche dei danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Nel caso in cui non sia raggiunta la percentuale minima del residuo secco del fango centrifugato pari almeno al 25% necessario per lo smaltimento in discarica l'affidatario è, in ogni caso, tenuto ad adottare le misure tecniche occorrenti per il raggiungimento del limite sopraindicato a propria cura e spese con scelte tecniche discrezionalmente stabilite dalla Stazione Appaltante.

ART. 16 - TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 17 - PIANI DI SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria è obbligata a redigere e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, ai sensi dell'art.131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria è altresì tenuta all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia e degli obblighi contenuti al riguardo nel Capitolato speciale d'appalto.

ART. 18 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla gara.

I dati forniti vengono acquisiti da Acquambiente Marche S.r.l. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Acquambiente Marche S.r.l. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Acquambiente Marche S.r.l. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di Acquambiente Marche S.r.l. che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza ad Acquambiente Marche S.r.l. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

A tale riguardo la ditta dovrà autorizzare Acquambiente Marche S.r.l. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 13, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso"*.

Titolare del trattamento è Acquambiente Marche S.r.l., con sede in Castelfidardo (AN), Via Ho Chi Min n. 8. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento.

ART. 19 - ALTRE INFORMAZIONI:

- a) Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
- b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; Acquambiente Marche S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- c) Si applica quanto previsto e disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs 163/2006 in ordine ai controlli sul possesso dei requisiti.
- d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- e) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.
- f) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140 del d. lgs. n. 163/2006.
- g) Tutte le spese contrattuali di stipulazione del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
- h) E' esclusa la competenza arbitrale; per ogni controversia il foro competente è quello di Ancona.
- i) Ufficio Giudiziario competente per eventuali ricorsi è il Tribunale Amministrativo per le Marche, Via Della Loggia n. 24 (60121) Ancona (AN), tel. 071.206946.
- j) Per quanto non previsto dal presente Bando e relativo disciplinare di gara si applica la normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che l'eventuale disposizione di legge che dovessero regolare il settore oggetto di appalto e la materia degli appalti pubblici prevarranno sulle clausole del bando e del disciplinare con esse incompatibili.

Castelfidardo , li 27.01.2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acquambiente Marche S.r.l.

Dott. Alessandro Maccioni